

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

## **Equitalia: per i piani decaduti nuova chance di rateazione**

### **Premessa**

Con il **D.Lgs. n. 159 del 24.09.2015** il legislatore ha reintrodotto la possibilità di accedere alla **dilazione di pagamento da parte dei contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione**. Possono accedere alla nuova misura di rateazione in deroga i contribuenti che sono **decaduti da un precedente piano di rateazione** (entro precisi limiti temporali) e che **propongono domanda entro il prossimo 21.11.2015**: in questo caso i debitori potranno **beneficiare di un nuovo piano di rateazione in deroga fino a 72 rate**, non prorogabile, e con **decadenza fissata con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive**.

La misura si pone sulla falsariga degli interventi precedenti (da ultimo, DL milleproroghe), con cui si è già cercato di fornire uno **strumento per favorire l'adempimento spontaneo dei debiti anche a coloro che non sono riusciti a rispettare un piano di rateazione**.

Si segnala, in riferimento alla nuova procedura di rateazione in deroga, che il piano riguarda i **debiti di qualsiasi misura, anche superiori a 50.000 euro, e che la sua concessione non prevede particolari o specifiche condizioni**.

Con la presente trattazione analizziamo la disciplina dell'istituto.


### **La disciplina (riformata) della rateazione**

Prima di illustrare, nel dettaglio, la disciplina della dilazione in deroga, riassumiamo brevemente la **disciplina della rateazione così come è stata modificata dal D.Lgs. n. 159/2015**. Oltre a prevedere una nuova possibilità di dilazione in deroga, infatti, il decreto legislativo ha riformato la disciplina della rateazione dei debiti iscritti a ruolo.

Per effetto delle modifiche introdotte con il DL 159/2015, un contribuente, **all'atto della richiesta di un piano di rateazione**, può chiedere:


- un **piano di rateazione ordinario**, fino ad un massimo di 72 rate nel caso in cui il contribuente dichiara di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale stato deve essere documentato per gli importi superiori a 50.000 euro;
- in alternativa, un **piano di rateazione straordinario**, fino ad un massimo di 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.


Secondo quanto previsto dalle modifiche recentemente approvate dal legislatore, nel caso di **accoglimento del piano di rateazione**, l'Agente della Riscossione **non può iscrivere ipoteche sui beni**. Inoltre, l'Agente per la Riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive fino all'eventuale rigetto dell'istanza** e, in caso di accoglimento, **il pagamento della prima rata determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate**.



All'atto della **richiesta di proroga** di un **piano di rateazione ordinario**, il debitore può:

- chiedere un **piano di rateazione in proroga ordinario**, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- chiedere un **piano di rateazione in proroga straordinario**, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.






All'atto della **richiesta di proroga** di un **piano di rateazione straordinario**, il debitore può alternativamente:

- chiedere un **piano di rateazione in proroga ordinaria**, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- chiedere un **piano di rateazione in proroga straordinaria**, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

#### OSSERVA

Il **mancato accoglimento** della **richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.**



Con riferimento alla decadenza della rateazione, il D.Lgs. n. 159/2015 ha previsto che in caso di **mancato pagamento**, nel corso del periodo di rateazione, di **cinque rate** (secondo la previgente

normativa otto), anche **non consecutive** il debitore **decade automaticamente dal beneficio della rateazione** e **l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione**. L'importo, inoltre, non può essere ulteriormente rateizzato.

Ciò detto, con riferimento alla **disciplina ordinaria di dilazione** dei pagamenti tramite rateazione delle somme iscritte a ruolo, illustriamo ora la **nuova possibilità di rateazione in deroga prevista dal D.Lgs. n. 159/2015**

### La nuova chance di rateazione in deroga

Come anticipato in premessa, viene prevista **l'introduzione di una nuova ipotesi di dilazione dei pagamenti nel caso in cui il contribuente sia decaduto da un piano concesso nei 24 mesi antecedenti al 22.10.2015**. Gli interessati avranno la **possibilità di presentare istanza**, entro il prossimo 21.11.2015, **per poter beneficiare di una nuova rateazione con le seguenti caratteristiche:**

- **dilazione massima in 72 rate mensili;**
- **non può essere applicata la dilazione a 120 rate mensili;**
- **la dilazione "straordinaria" non può essere prorogata;**
- il contribuente **decade dalla dilazione straordinaria se non paga almeno due rate** (anche non consecutive).

Il contribuente è decaduto da un piano di rateazione



In questo caso, può accedere al piano di rateazione in deroga

Si deve specificare, rispetto alle **condizioni per l'applicazione** della rateazione in deroga, che:

- i **piani di rateazione** in deroga sono **solamente quelli concessi nei 24 mesi antecedenti alla data del 22.10.2015;**
- è necessario che il contribuente, **nel predetto termine di 24 mesi antecedenti al 22.10.2015**, sia **decaduto** dal precedente piano di rateazione.

Al contribuente è stato **concesso** un piano di rateazione nei 24 mesi precedenti alla data del **22.10.2015**

In questo caso, può **presentare domanda** di rateazione in deroga entro e non oltre il prossimo **21.11.2015**

Al contribuente è **decaduto** da un piano di rateazione nei 24 mesi precedenti alla data del **22.10.2015**



In via riassuntiva, per i **piani stipulati e decaduti nei 24 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto**, si applica il nuovo piano di rateazione straordinario introdotto dal DL n. 159/2015.

<b>IPOTESI STRAORDINARIA DI RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI</b>	
<b>Condizioni</b>	Il contribuente deve essere decaduto dal beneficio della rateazione nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2015.
	Il piano di rateazione deve essere concesso nello stesso periodo dei 24 mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 159/2015.
<b>Caratteristiche della nuova rateazione in deroga</b>	Numero massimo di rate fissato a 72.
	Non viene prevista la possibilità di prorogare la dilazione del pagamento.
	Il piano di rateazione decade nel caso in cui non vengono pagate almeno due rate consecutive.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 159/2015, a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, **non possono essere avviate nuove azioni esecutive e, se l'istanza viene accolta, devono essere sospese le attività di riscossione coattiva.**

Relativamente ai dettagli applicativi della disciplina, si deve segnalare che **Equitalia**, nei prossimi giorni, fornirà alcuni **chiarimenti** sulle disposizioni introdotte dal citato decreto, oltre a fornire i **modelli** necessari per proporre la rateazione in deroga.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**